

Piano Integrato Sociale Regionale 2002-2004
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 122 del 24 luglio 2002

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 5 e 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), che stabiliscono che la Regione approvi il Piano Integrato Sociale Regionale, di seguito denominato PISR, definito secondo le procedure dettate dalla stessa legge regionale;

Considerato che con propria deliberazione 15 luglio 1998, n. 228 è stato approvato il PISR 1998-2000 successivamente aggiornato con deliberazioni 10 marzo 1999, n. 59 e 28 dicembre 1999, n. 401;

Considerato che con deliberazione 5 giugno 2001, n. 118 è stato approvato il PISR transitorio per l'anno 2001;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Visto il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n. 181 del 6 agosto 2001;

Acquisito il principio della necessaria integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie e della necessità di giungere al riallineamento, sia in ambito regionale che zonale/distrettuale, degli atti di programmazione socio-sanitaria;

Considerato che con propria deliberazione 9 aprile 2002, n. 60 è stato approvato il Piano Sanitario Regionale 2002-2004 e le linee guida per la formazione del Piano Integrato Sociale Regionale 2002-2004;

Considerato che il PISR 2002-2004, allegato "A" al presente atto, aggiorna e attualizza i contenuti dei precedenti piani, ed è redatto secondo le disposizioni contenute nella l.r. 72/1997;

Dato atto che per il Programma finanziario relativo all'anno 2002, si provvederà attraverso le disponibilità derivanti dal Bilancio regionale di previsione per l'anno 2002, nonché dall'atto di riparto tra le Regioni delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 115;

Dato atto, inoltre, che per gli interventi in favore di soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari si provvederà con le risorse di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 470 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari).

Ritenuto, in attuazione del PISR approvato con il presente atto, d'incaricare la Giunta regionale di:

- a) definire, **entro 60 giorni dall'entrata in vigore del PISR**, le modalità e gli strumenti per la redazione del Piano zonale di assistenza sociale, di cui all'articolo 11 della l.r.72/1997, da parte delle zone socio-sanitarie in forma coordinata con gli strumenti della programmazione sanitaria e sociale integrata;
- b) assegnare, **entro 60 giorni dall'entrata in vigore del PISR**, con un primo atto di riparto, le risorse per gli interventi degli enti locali, sulla base dei parametri oggettivi individuati nel Piano di indirizzo del PISR secondo le risultanze di cui alla Tabella 9 contenuta nell'allegato "B";
- c) assegnare con un secondo atto di riparto le risorse attribuite:
 - a budget tra le zone socio-sanitarie secondo le risultanze di cui alla tabella 10 contenuta nell'allegato "B", per gli interventi relativi a progetti e a programmi operativi individuati nei piani di zona;

- ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti per il Fondo di contrasto alla povertà, riservandosi di provvedere alla emissione delle note di liquidazione con successivo atto previa verifica dei progetti e dei programmi operativi;
- d) ripartire, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 72/1997, tra le zone socio-sanitarie, che attuano modalità di gestione associata tra tutti i comuni della zona per la parte prevalente delle attività socio-assistenziali, le somme destinate ad incentivo di tale modalità secondo le previsioni del Piano di indirizzo contenute nel PISR ;
- e) dare attuazione a quanto indicato nel presente PISR relativamente alle azioni contenute in ToscanaSociale e nel Piano degli investimenti del Piano di indirizzo, in attuazione alle modalità sottoscritte negli accordi di programma con la Regione;
- f) specificare e dare attuazione alle azioni e ai progetti dei Programmi di iniziativa regionale (PIR) indicati e provvedere, con apposito atto, ad assegnare le risorse per l'attuazione, nonché svolgere le opportune verifiche per la loro realizzazione;
- g) destinare gli eventuali incrementi di somme del FRAS a seguito di variazione di bilancio, ad implementare prioritariamente gli incentivi per la gestione associata;
- h) di approvare il Bando regionale relativo agli interventi in favore di soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari di cui al d.m. 470/2001 citato;

Ritenuto di riservarsi di approvare entro 180 giorni, dall'approvazione del presente atto, su proposta della Giunta regionale, il piano triennale di investimenti per le strutture residenziali e semiresidenziali destinate ai servizi alla persona, utilizzando le risorse ordinarie della Regione, quelle finalizzate trasferite da altri Enti e quelle eventualmente disponibili derivanti da programmi straordinari della Regione;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare la Giunta regionale alla costituzione, con finanziamenti ordinari della Regione, di un fondo per l'anticipazione dei rimborsi dovuti ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n.13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) richiedendo al competente Ministero il reintegro sulla base delle determinazioni del fabbisogno annualmente approvato e di dover assicurare anche interventi per il superamento delle barriere architettoniche, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000 n. 34 (Modifica ed integrazione della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 'Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) per un importo almeno pari a quello previsto nell'apposito capitolo di bilancio;

Dato atto di destinare la quota del 9,8% del Fondo Sociale, ripartito a budget, alle zone socio-sanitarie a favore degli interventi a carattere educativo in attuazione e secondo le procedure della propria precedente deliberazione 13 marzo 2002, n. 43 di approvazione del Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi per gli anni 2002-2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) in data 13 giugno 2002;

Acquisito il parere del Tavolo Interistituzionale in data 18 giugno 2002 e del Tavolo Generale di Concertazione sempre in data 18 giugno 2002;

Considerato che la Giunta regionale ha completato le fasi di consultazione e concertazione in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Acquisito inoltre il parere della Commissione delle Politiche sociali, come previsto all'articolo 10 della l.r 72/1997 in data 21/06/2002;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Integrato Sociale Regionale, nel testo di cui all'allegato "A", e le tabelle finanziarie di cui all'allegato "B", che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare la Giunta regionale nella definizione ed attuazione di quanto essa espressamente demandato, secondo quanto specificato in parte narrativa alle lettere da a) ad h);

3. di destinare la quota del 9,8% del Fondo Sociale, ripartito a budget, alle zone socio-sanitarie a favore degli interventi a carattere educativo, per l'attuazione e secondo le procedure della propria precedente deliberazione 13 marzo 2002, n. 43 di approvazione del Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi per gli anni 2002-2004;
4. di stabilire che gli oneri derivanti dall'attuazione del presente PISR per l'anno 2002, valutati in € 86.545.247,58 ed elencati nella Tabella 1 dell'allegato "B", fanno capo:
 - a) alle U.P.B. 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.1.1, 2.2.2, 2.1.4, 2.1.2 del bilancio di previsione dell'anno 2002 per la cifra di € 32.953.252,00;
 - b) alle risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali di cui al d.m.8 febbraio 2002, n. 115 per l'importo pari ad € 50.566.166,00;
 - c) alle risorse di cui al d.m. 16 aprile 2002 per gli interventi in favore di soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari per l'importo pari ad € 3.025.829,58;
5. di stabilire che gli oneri derivanti dall'attuazione del presente PISR per gli anni 2003 e 2004, valutati rispettivamente in € **87.604.937,07** e € **88.304.937,07** ed elencati nella tabella 7 dell'allegato "B", fanno capo alle UPB 211, 212, 214, 221, 222, 231, 232, 233, 234 del bilancio pluriennale a legislazione vigente;
6. la Giunta regionale è autorizzata ad attuare il PISR limitatamente alla adozioni di atti che non comportino assunzione di impegni di spesa, fino alla iscrizione nel bilancio regionale delle somme di cui al punto 4. precedente, lettere b) e c);
7. di stabilire che a regime le zone socio-sanitarie approvano i Piani zonal di assistenza sociale, corredati dai programmi operativi e dai progetti selezionati, contestualmente ai Piani di salute e comunque entro la data del 30 giugno, transitoriamente, per il 2002, nei termini utili a poter apportare le eventuali variazioni ai bilanci degli Enti locali;
8. di incaricare la Giunta regionale di attivare il monitoraggio dei progetti approvati all'interno dei Piani zonal di assistenza sociale;
9. di prevedere di approvare, entro 180 giorni dall'approvazione del presente atto, su proposta della Giunta regionale, il piano triennale degli investimenti per strutture residenziali e semiresidenziali destinati ai servizi alla persona secondo le indicazioni contenute in narrativa;
10. di stabilire che la presente deliberazione, unitamente agli allegati sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) e successive modificazioni.